

**Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai
Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno**

Elaborato 4 Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato

SCHEDA N. 2

COMUNE DI RIOLUNATO

**ABITATO DI RIOLUNATO CAPOLUOGO, dichiarato da consolidare con Decreto
Luogotenenziale 2 marzo 1916 N.299 e ABITATI DI RONCOMBRELLARO e GROPPA,
dichiarati da consolidare con Regio Decreto 23 febbraio 1922 N.374**

**APPROVAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE CON ZONIZZAZIONE E DELLA
NORMATIVA D'USO DEL SUOLO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N
643 DEL 11 MAGGIO 1998**

NORMATIVA D'USO DEL SUOLO

NORMATIVA DI USO DEL SUOLO URBANISTICO – EDILIZIA E AGRO - FORESTALE

Premesso che da apposito studio geologico. a norma dell'art.29 P.T.P.R. e circolare R.E.R. 3004/91, sono state perimetrare le zone:

zona A: a più elevata pericolosità, dove si manifestano i movimenti; e nella quale si e' rilevato come questi limitatamente all'abitato di Roncombrellaro, non siano di entità tale da rendere ammissibili solo opere di consolidamento .

zona B: di possibile ulteriore evoluzione del fenomeni

zona C: contermini alle precedenti zone A e B da trattare come zone sensibili nelle quali possono, essere ammesse (subordinate a verifica) nuove edificazioni di modesta entità ed opere pubbliche indispensabili.

Ai sensi dell'art.29 titolo V P.T.P.R - abitati da consoli dare o trasferire- si provvede a definire gli utilizzi ammissibili, le limitazioni agli interventi edilizi e le limitazioni alle pratiche agricolo-forestali che risultano dai seguenti articoli.

ART.1

I perimetri delle zone A) B) C) risultano dalla cartografia allegata per le definizioni degli interventi citati nel seguito si fa riferimento alle norme di attuazione e regolamento edilizio della variante al piano regolatore generale del comune di Riolutato

ART.2. ZONA A) INTERVENTI AMMESSI

ZONA A1 di nicchia attiva della frana di Groppo: sono ammessi solo interventi di bonifica consolidamento e sistemazione.

ZONA A2 di Roncombrellaro sono ammessi interventi su edifici esistenti di

- consolidamento strutturale .
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

Non sono ammessi, in entrambe le sottozone A1 e A2, interventi di nuova edificazione o ampliamenti delle unità edilizie esistenti.

ART.3.

ZONA B) sono ammessi interventi su edifici esistenti

- consolidamento strutturale
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
- ampliamento non superiore al 20% del volume esistente

Non sono ammessi interventi di nuova edificazione

ART.4.

ZONA C) sono ammessi interventi su edifici esistenti

- consolidamento strutturale
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
- ampliamento del volume esistente

Nuova edificazione in singoli lotti di completamento ricompresi all'interno del territorio urbanizzato classificati come tali dallo strumento urbanistico e strettamente contigui a centri o nuclei esistenti nuova edificazione di servizi per attività agricola

ART.5.

Prescrizioni per gli interventi edilizi

Tutti gli interventi che comportano una variazione nei carichi sul terreno sia in intensità che in distribuzione devono essere realizzati sulla base di uno studio geologico e geotecnico che verifichi

la non influenza negativa dell'intervento stesso sulla stabilità del sito e della pendice e comunque sia a norma del D.M. 11.03.88 sia per quanto riguarda le indagini che le verifiche.

- in caso di scavi che intercettano falde idriche dovranno essere realizzati drenaggi con sgrondo delle acque in canalizzazioni a perfetta tenuta.
- in caso di falde che interessino piani di fondazione queste dovranno essere drenate a profondità maggiore del piano di fondazione ed essere allontanate con canalizzazioni a tenuta.
- la realizzazione di canalizzazioni per acque superficiali e fognature interrato dovrà essere a tenuta
- le opere acquedottistiche e fognarie dovranno essere a tenuta, e' vietato l'uso tubi in cemento.
- in ogni caso dovranno essere limitati al massimo i movimenti di terra, gli scarichi tensionali per scavo, gli incrementi di carico per riporti le opere di sostegno e di fondazione dovranno essere eseguite immediatamente a seguito dello scavo.
- gli scavi andranno preferibilmente realizzati per conci.

ART. 6

NORMATIVA AGRO-FORESTALE

Premessa

La presente Normativa è sviluppata sulla base della Carta dell'Uso Reale del Suolo redatta dalla Regione Emilia-Romagna in scala 1:25.000.

In base alla dimensione della scala di tale carta ed alle caratteristiche generali del territorio oggetto di perimetrazione, compreso tra i 650 ed i 700 m di altezza e, quindi, scarsamente diversificato ed impegnato da usi fortemente antropici, si è ritenuto opportuno stabilire norme particolari uguali per le diverse zonizzazioni della perimetrazione.

Norme generali

Regimazione idrica superficiale

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano anche la manutenzione in efficienza.

Proprietari e frontisti devono mantenere in efficienza anche la rete scolante generale (fossi di guardia e discolo, cunette stradali).

Le acque di irrigazione e di scolo devono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

Livellamento e modellamento terreno

Non sono consentite in zona A ed in zona B movimentazioni di terreno volte a miglioramenti agricoli. Sono invece ammessi quelli necessari all'esecuzione della rete scolante e delle opere di consolidamento. In zona C i movimenti di terreni sono ammessi nel rispetto dei vincoli e delle normative vigenti.

Opere di consolidamento e di regimazione

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio provinciale Difesa Suolo. Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti e non possono essere modificate. In nessun caso, ed in particolare nelle lavorazioni agricole, devono essere danneggiate o scalzate, anche se sotterranee.

Scarpate fluviali e stradali

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole e, comunque, nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore ed inferiore va mantenuta una distanza superiore a 1,5 m.

Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale. Il bosco ripariale, se presente, va mantenuto.

Viabilità

La viabilità poderale, i sentieri, le carrarecce devono essere mantenuti efficienti, dotandoli, se necessario, di cunette e tagliacque per raccogliere ed allontanare lo scorrimento delle acque superficiali. In particolare deve essere mantenuta efficiente la viabilità poderale, alla quale le lavorazioni agricole devono concedere un franco di lavorazione pari ad almeno 1,5 m.

Transito dei veicoli a motore

Al fine di evitare l'innescò di fenomeni erosivi sulla viabilità poderale e forestale è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative, di vigilanza e di soccorso, per la realizzazione di opere di tutela idrogeologica, nonché ai residenti. L'accesso deve essere regolamentato a cura della Amministrazione comunale.

Parimenti, è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi e nei prati per scopi diversi da quelli sopra elencati.

Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati ed a gruppi nonché le siepi ed i filari in fregio alla rete idrica presente o ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Se mancanti tali elementi devono essere possibilmente ricostituiti e tutelati.

Disboscamento e decespugliamento

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata. E' consentita solo per l'esecuzione di opere di difesa del suolo e solo per lo stretto necessario, avendo cura di ripristinare successivamente sia la morfologia che la compagine vegetale dell'area.

Trasformazioni nelle qualità di copertura ed uso del suolo.

Sono ammesse esclusivamente trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali -> terreni soggetti a lavorazioni poliennali -> prato stabile -> incolti).

Non è ammessa l'adozione di modelli colturali più intensivi di quelli in atto.

Impianti per l'arboricoltura da legno.

I nuovi impianti per l'arboricoltura specializzata da legno sono vietati, in quanto, essendo praticamente assenti i seminativi nel territorio, essi verrebbero ad incidere su terreni sui quali già insistono compagini vegetali efficienti ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico e che verrebbero immancabilmente distrutte dalle tecniche di lavorazione del terreno necessarie al loro impianto.

Norme particolari

Bosco di faggio (Bf)

Il bosco di faggio presente può essere assoggettato alle tecniche della gestione a ceduo semplice, ceduo composto o essere convertito all'alto fusto, in relazione al suo attuale stato. In ogni caso deve essere garantita una gestione regolare che assicuri lo svolgimento delle necessarie pratiche gestionali e devono essere rispettate le norme colturali prescritte dalla Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Bosco ceduo misto di latifoglie (B)

Questo tipo di bosco può essere utilmente governato a ceduo semplice ed essere utilizzato regolarmente. Essendo localizzato sul corpo di frana si ritiene, infatti, che questo tipo di gestione sia quello maggiormente efficiente ai fini idrogeologici. La sua evoluzione spontanea in assenza di pratiche colturali porterebbe infatti ad un appesantimento del soprassuolo attraverso la produzione di una elevata biomassa destinata a rimanere in loco.

Per l'esercizio delle pratiche gestionali e delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco si rimanda a quanto prescritto dalla Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

Prato pascolo (Pp)

Nei prati stabili sono consentite trasemine e lavorazioni periodiche superficiali per mantenere in efficienza il cotico erboso di essenze desiderate che, nel contempo, esercita anche una adeguata copertura del suolo.

Tutte le operazioni agronomiche meccanizzate devono venire svolte quando le condizioni di umidità del suolo consentono il transito dei mezzi agricoli senza che essi arrechino danno al terreno creando ruscellamenti superficiali, con conseguente innesco di fenomeni erosivi. Va assicurata la regimazione idraulica superficiale. E' di norma vietato anche l'utilizzo a pascolo per non originare, con il calpestio del bestiame, problemi di erosione del suolo, quanto meno nei periodi in cui il contenuto di acqua nel suolo è elevato.

Aree cespugliate o a copertura arborea carente (Zr, Br)

Sono costituite da arbusti fitti o da giovani alberi che rappresentano un soprassuolo erbaceo, arbustivo ed arboreo in grado di garantire la migliore copertura e salvaguardia del suolo. Per questo motivo non è permesso un utilizzo più intensivo nè, tanto meno, di tipo agricolo. E' prescritta invece una gestione che permetta l'evoluzione naturale dei popolamenti, che potrà essere aiutata ed indirizzata con opportuni interventi a cura degli Enti a ciò competenti."

ART.7.

Fino all' approvazione della perimetrazione sono ammessi i seguenti interventi (lett.a) comma 3, art:29 PTPR, salvo non in contrasto con art. 26) PTPR.

- consolidamento strutturale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione
- ampliamento non superiore al 20% del volume esistente

PROSPETTO INTERVENTI AMMESSI NELLE VARIE ZONE

INTERVENTI AMMESSI	IN CHE ZONA		
consolidamento strutturale	A	B	C
Manutenzione ordinaria e straordinaria	A	B	C
Restauro e risanamento conservativo	A	B	C
Ristrutturazione edilizia	A	B	C
ampliamento non superiore al 20% del volume esistente		B	C
nuova edificazione in singoli lotti di completamento ricompresi all'interno del territorio urbanizzato classificati come tali dallo strumento urbanistico e strettamente contigui a centri o nuclei esistenti			C
nuova edificazione di servizi per attività agricola			C